



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: **PROTEZIONE CIVILE**

Registro Generale: **39**

n.17 del 13-06-2025 del registro delle Ordinanze del Sindaco.

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.

Oggetto: **Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50;

Considerato che, con l'approssimarsi della stagione estiva, caratterizzata da alte temperature e scarsa piovosità, aumenta significativamente il rischio di incendi di stoppie, sterpaglie ed arbusti, anche a causa dell'abbandono in cui versano taluni fondi rustici, terreni e aree di diversa natura;

Preso atto che, annualmente, con l'inizio della stagione estiva si registra:

- la presenza, all'interno del centro abitato, di edifici (abitativi o adibiti ad altri usi) prospicienti la pubblica via, talvolta dotati di cortili o giardini in stato di degrado, con presenza di vegetazione infestante o allergenica, tale da costituire rischio per la salute pubblica e ledere il decoro urbano;
- la presenza di aree inedificate e terreni agricoli adiacenti al perimetro urbano, in stato di incuria, che determinano problematiche igienico-sanitarie e aumentano il rischio d'insorgere di incendi;

Considerato che tali situazioni rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, la viabilità e le proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause di tali fenomeni sono imputabili, in larga parte, all'incuria e all'abbandono nella conduzione dei suddetti fondi e aree;

Ravvisata:

- la necessità di adottare misure preventive volte a scongiurare l'insorgere di incendi e tutelare la sicurezza pubblica;
- l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, la salubrità ambientale e contenere la proliferazione di insetti e animali nocivi;

Constatato che gli incendi boschivi, in particolare nel periodo estivo, arrecano gravi danni al patrimonio ambientale, forestale e faunistico, compromettendo altresì l'assetto idrogeologico del territorio e costituendo un serio pericolo per le persone;

Verificato lo stato di pericolosità della viabilità lungo strade comunali, vicinali e viottoli esterni all'abitato, causato dalla presenza di siepi, rampicanti e rami sporgenti dai muri di cinta prospicienti la sede stradale;

Tenuto conto delle valutazioni contenute nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta contro gli Incendi Boschivi, predisposto ai sensi della L. 353/2000;

Visti:

- la Legge n. 353/2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.Lgs. n. 1/2018, "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile (art. 3, comma 1, lett. c) e disciplina le relative attribuzioni (art. 6, comma 1);
- la Legge Regionale n. 18/2000, recante il conferimento di funzioni in materia di boschi, foreste e incendi boschivi;
- la L.R. n. 38/2016, "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e le relative prescrizioni e sanzioni;
- la L.R. n. 53/2019, "Sistema Regionale di Protezione Civile", con particolare riferimento all'art. 6 sui compiti dei Comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 10 giugno 2025, pubblicato sul B.U.R.P. n. 47 suppl. del 12/06/2025, che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2025, salvo eventuali proroghe in base all'andamento meteo-climatico;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2015 e n. 2 del 18/03/2023;

Richiamate:

- la nota della Prefettura di Lecce – Area V, prot. 84955 del 05/06/2025 (prot. comunale 6555 del 06/06/2025) recante "Campagna AIB 2025 – Attività di monitoraggio e sollecito all'applicazione delle misure di prevenzione incendi";
- la nota della Prefettura di Lecce – Area III, prot. 85479 del 06/06/2025 (prot. comunale 6576 del 06/06/2025) riguardante "Viabilità nella stagione estiva – indicazioni operative";
- la nota della Prefettura di Lecce – Area V, prot. 88288 dell'11/06/2025 (prot. comunale 6790 dell'11/06/2025) recante "Attività AIB – Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto agli incendi boschivi e rischi da interfaccia";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 6 r.g.16 del 09/04/2025 recante "Pulizia suoli e terreni agricoli – anno 2025";

In esecuzione dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 334 del 10/06/2025 ("Osservanza delle norme");

Tutto ciò premesso e considerato, con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.334 del 10/06/2025 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

1. il **RIGOROSO RISPETTO** di tutte le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, recante "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", nonché da quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 10 giugno 2025, pubblicato sul B.U.R.P. n. 47 suppl. del 12/06/2025, recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.";
2. **di DICHIARARE**, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2025, lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, con possibilità di proroga in funzione dell'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche;
3. il **DIVIETO ASSOLUTO**, nel medesimo periodo (15 giugno – 15 settembre 2025), al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevenire danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato, e per evitare procurati allarmi, di procedere alla combustione di stoppie, vegetazione spontanea e di residui vegetali derivanti da sfalci e potature;
4. **di DISPORRE**:
 - a. L'attivazione, per l'intera durata del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e con operatività h24, delle Squadre A.I.B. del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, mediante il proprio Coordinatore Operativo o suo sostituto, previo raccordo con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) e/o con la struttura regionale decentrata denominata Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.); Per l'operatività, il G.C.V.P.C., attraverso il proprio Coordinatore Operativo, si avvarrà delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Ente. Il medesimo Gruppo provvederà alla sorveglianza del territorio comunale, all'avvistamento di eventuali incendi nelle aree critiche e non, svolgendo azioni di supporto alle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
 - b. al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, in attuazione della dichiarazione di cui al punto 2, di adottare tutti gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito, la piena operatività e funzionalità della Struttura Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento all'attivazione e al corretto funzionamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

altresi,

ORDINA

5. ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti, a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato o meno dalla competente autorità, nonché agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, ricadenti nel territorio comunale, siano esse di natura pubblica o privata, di provvedere, a propria cura e spese, entro il 15 giugno 2025, alla pulizia e manutenzione delle suddette aree mediante la rimozione di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, erba secca e qualsiasi altro materiale infiammabile;
6. ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri, ecc., confinanti con la sede stradale, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere né danneggiare la strada, e di tagliare i rami di piante, arbusti, rovi e siepi che si protendono oltre il confine stradale, occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e angolazione necessarie;
7. ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola e foraggera, al fine di prevenire danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, l'obbligo di realizzare, contestualmente al termine delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, una precesa o fascia protettiva priva di residui vegetali, lunga almeno 15 metri, lungo il perimetro e, se necessario, anche all'interno delle superfici coltivate, in modo da impedire la propagazione del fuoco alle aree circostanti e/o confinanti. In ogni caso, detta fascia protettiva deve essere realizzata entro il 15 luglio 2025, anche in assenza delle suddette operazioni;
8. l'obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 15 giugno 2025, fasce protettive o precese della larghezza minima di 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo, libere da qualsiasi residuo di vegetazione, per evitare che eventuali incendi, attraversando il fondo, possano propagarsi alle aree adiacenti;
9. ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di provvedere entro il 15 giugno 2025 al ripristino e alla ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
10. ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con altre colture, con strade, autostrade, ferrovie, centri abitati o abitazioni isolate, l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento di una fascia protettiva interna alla loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando ove necessario anche spalcatore e/o potature, limitate al terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo il perimetro. Tali interventi di prevenzione non sono soggetti ad autorizzazioni preventive, in quanto connessi alla conservazione del patrimonio boschivo;
11. ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, l'obbligo di realizzare entro il 15 giugno 2025 una fascia di protezione perimetrale, priva di vegetazione e larga almeno 5 metri, idonea a impedire la propagazione del fuoco verso le aree circostanti e/o confinanti.
12. a integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, **nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025**, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti **è tassativamente vietato**:
 - a. accendere fuochi di ogni genere;
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;
 - c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e. tenere in esercizio fornaci, forni a legno, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvio pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;

- j. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
13. nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma;
 14. sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;
 15. per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione;
 16. salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14;
 - b. per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.
 17. l'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7 del D.P.G.R. n.334/2025. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali;
 18. in ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
 19. ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

INVITA

- a) chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali competenti (Numero di emergenza: 112 Numero unico di emergenza europeo o 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- b) i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- c) i cittadini a segnalare all'Ufficio di Polizia Locale e al Servizio di Protezione Civile situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree.

DISPONE

1. a tutti i Cittadini, Soggetti, Enti, Società, Consorzi, ecc. di rispettare quanto previsto e stabilito dal seguente ordinato, dal D.P.G.R. n.334/2025 e dalla L.R. 38/2016, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
3. che la presente **Ordinanza è immediatamente esecutiva** ed è resa pubblica mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minervino di Lecce;
 - sul Sito Internet Istituzionale;
 - sui Social Network e Servizi di Messaggistica istantanea del Servizio di Protezione Civile;
4. la presente Ordinanza viene trasmessa a:
 - ✓ Polizia Locale – *diramazione interna*
 - ✓ Servizi/Uffici dell'Ente – *diramazione interna*
 - ✓ Servizio Protezione Civile – *diramazione interna*
 - ✓ Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce – *posta certificata: tle31014@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Compagnia Guardia di Finanza di Otranto - *posta certificata: le1220000p@pec.gdf.it*
 - ✓ Stazione Carabinieri Forestale di Otranto – *posta certificata: fle43457@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Questura di Lecce – Commissariato di Otranto – *posta certificata: comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Viabilità ed Espropri – *posta certificata: viabilita@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – *posta certificata: ambiente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” – *posta certificata: protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Acquedotto Pugliese SpA – Struttura Territoriale Operativa Lecce – *posta certificata: mat.lecce@pec.aqp.it*
 - ✓ E-Distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Zona Lecce Maglie – *posta certificata: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*
 - ✓ 2i Rete Gas SpA – Lecce – *posta certificata: 2iretegas@pec.2iretegas.it*
 - ✓ Presidenza Giunta Regionale – *posta certificata: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Sig. Prefetto – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – *posta certificata: protocollo.prefle@pec.interno.it*
 - ✓ Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – *posta certificata: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it*
 - ✓ Provincia di Lecce – Presidente – *posta certificata: presidente@cert.provincia.le.it*
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce – *posta certificata: com.lecce@cert.vigilfuoco.it*
 - ✓ Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – *posta certificata: tle24995@pec.carabinieri.it*
 - ✓ Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce – *diramazione interna*;

RENDE NOTO

- ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dott. Antonio Marte
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata